

Francesco Ferraro

L'utilità dei diritti

Diritti morali e giuridici
in una prospettiva etica utilitarista



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

Volume finanziato con fondi del progetto
FIRB 2010 “*Alimentare” il rispetto.*
Politiche alimentari e istanze minoritarie in società multiculturali.

© Copyright 2013
EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

Distribuzione
PDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]

ISBN 978-884673756-4

INTRODUZIONE

1. *Conseguenzialismo e diritti: una relazione complicata?*

È una sorta di luogo comune filosofico l'accusa, rivolta a tutte le forme di *conseguenzialismo* etico, di non riconoscere spazio ai diritti o di non "prenderli sul serio". Queste teorie, si dice, non potrebbero rendere conto degli usi più comuni del termine "diritto soggettivo"; non saprebbero spiegare l'importanza generalmente attribuita al riconoscimento dei diritti e al loro rispetto; non disporrebbero delle risorse per argomentare a favore dell'attribuzione di diritti alle persone; non sarebbero in grado di ammettere che i diritti svolgono un ruolo significativo, sminuendone la rilevanza in vari modi. Tutte queste accuse sono state rivolte singolarmente oppure variamente combinate nel dibattito etico e filosofico-politico.

L'incompatibilità, vera o presunta, tra consequenzialismo e diritti è apparsa come un corollario della definizione di "conseguenzialismo" come famiglia di teorie etiche per le quali le proprietà normative dipendono soltanto dalle conseguenze¹. In base a questa definizione, è facile intuire che le etiche consequenzialiste possono differire e di fatto differiscono tra loro sotto profili fondamentali, come le proprietà normative prese in considerazione, le conseguenze prese in esame per l'attribuzione di quelle proprietà normative (conseguenze *di che cosa?*), il metodo di valutazione delle conseguenze prese in esame (a quali proprietà normative danno luogo, e in quale misura?). Il riferimento alle conseguenze di atti, o di regole sociali, o di qualsiasi altro oggetto di valutazione, è sembrato tuttavia sufficiente ad accusare queste etiche di non prendere in considerazione i diritti, o di non farlo in maniera adeguata. I consequenzialisti sono stati spesso tentati di dichiararsi colpevoli dell'accusa e di sfidare il linguaggio dei diritti, svalutandone l'importanza. «Le istituzioni fondamentali dovrebbero essere giudicate sulla base delle loro conseguenze, senza fare affidamento in ultima istanza su standard di diritti o di equità [*fairness*]]²: questa potrebbe essere la tipica replica a chi obietti che i diritti non sono presi abbastanza sul serio dai consequenzialisti.

Eppure, rinunciare totalmente a riconoscere un ruolo ai diritti appare come una scelta eccessivamente drastica; a maggior ragione, se si pensa

¹ Cf. SINNOTT-ARMSTRONG 2011.

² MILLER 1982, p. 151.

al fatto che, nel corso del XX secolo – a quasi due secoli di distanza dalle grandi Dichiarazioni settecentesche – i diritti hanno conquistato un ruolo centrale nel discorso morale, in quello giuridico e in quello politico, proponendosi sempre più come misura ultima sia del giusto sia del bene³. Oltretutto, il termine “diritto soggettivo” è d’uso comunissimo e d’importanza capitale nel linguaggio giuridico; una teoria etica che non ne sapesse accettare e giustificare l’uso e che, magari, ne prescrivesse l’abolizione apparirebbe poco plausibile. Diverso è il caso dei diritti morali. Si possono benissimo concepire codici morali che non prevedano l’attribuzione di diritti. Altri termini come “giusto”, “sbagliato”, “buono”, “cattivo”, “doveroso” saranno usati in questi codici per qualificare le azioni⁴. È ben difficile che un sistema morale possa rinunciare all’uso dei termini “dovere” oppure “obbligo”: un simile sistema sarebbe forse concepibile, ma sarebbe certo molto diverso da tutti i codici morali diffusi. Invece, “diritto soggettivo” sembra un termine di cui si possa fare a meno in etica. Tuttavia, l’affermazione del linguaggio dei diritti, anche nella morale, è tale per cui espungerli totalmente dal dibattito etico apparirebbe ormai come un esito indesiderabile o addirittura controintuitivo. Gli esseri umani hanno diritti morali, si dice: privarli di questi diritti significherebbe negare loro lo status e la dignità di membri della stessa comunità morale.

Perché, dunque, si dovrebbe rinunciare a riconoscere un ruolo ai diritti? In fondo, il consequenzialismo può essere specificato in un’infinità di modi diversi. Non dovrebbe essere troppo difficile trovare un ruolo adeguato ai diritti in qualcuna delle versioni possibili di etica consequenzialista. Come si è detto, le versioni effettivamente proposte si sono differenziate anche in base al metodo di valutazione delle conseguenze e in base alle conseguenze stesse prese in considerazione. Per quanto riguarda la valutazione, si potrebbero inserire i diritti come parte delle conseguenze considerate buone e desiderabili, tali da giustificare atti, regole sociali, etc. che conducano al loro raggiungimento. Il più celebre tentativo in tal senso è stato compiuto da Amartya Sen⁵. Ovviamente, anche il concetto di diritto soggettivo, per essere assunto in tal modo da un’etica consequenzialista, dev’essere precisato e ridefinito. Finché, però, esso sembri presentare ancora quella centralità e quell’importanza che comunemente gli sono attribuite, si può pensare che i diritti morali siano compatibili con una qualche forma di etica consequenzialista.

³ Cfr. PALOMBELLA 2007, p. 198.

⁴ Cfr. HART 1955, p. 182.

⁵ Cfr. per es. SEN 1982; ID. 1985a; ID. 1985b.

2. *Complicando davvero le cose. L'utilitarismo*

In fondo, sostenere che proprietà normative come “giusto” e “sbagliato”, “buono” e “cattivo”, debbano essere attribuite tenendo in conto quali effetti il nostro oggetto di valutazione abbia sul mondo non sembra un'affermazione molto problematica. Che le conseguenze contino qualcosa nella valutazione morale è una posizione che, probabilmente, la grande maggioranza delle persone è disposta ad accettare. Data la relativa facilità di accogliere le istanze consequenzialiste, così come l'estrema varietà di forme possibili di consequenzialismo, conciliare questo tipo di etiche con i diritti morali dovrebbe risultare piuttosto semplice; malgrado numerosi sostenitori dell'importanza dei diritti non siano stati affatto convinti della possibilità di tale conciliazione.

Non bisogna dimenticare, però, che il consequenzialismo nasce nel corso del XVIII secolo in una forma ben specifica: quella dell'*utilitarismo*. L'utilitarismo classico come teoria etica prescrittiva (e non puramente descrittiva di come *di fatto* si svolge il ragionamento morale⁶) nasce con Jeremy Bentham e presenta alcune caratteristiche che lo contraddistinguono tra altre possibili forme di consequenzialismo.

1) Esso è fortemente caratterizzato in senso *edonistico*, perché l'attribuzione delle proprietà normative (come “giusto” e “sbagliato”) dipende dal piacere e dal dolore contenuti nelle conseguenze.

2) Ciò che rende buone le conseguenze è un saldo attivo del piacere sul dolore; questi ultimi sono concepiti in termini *quantitativi* e sono considerati come possibili oggetti di misurazione, per quanto approssimativa.

3) Il piacere e il dolore di ogni individuo sono intercambiabili con quelli di qualsiasi altro individuo. Ciò che conta è la loro quantità complessiva, all'interno della comunità morale presa in considerazione. Non fa differenza *chi* provi piacere e dolore; fa differenza *quanto* piacere e dolore sono provati. Ovviamente, la diversa sensibilità individuale delle persone influisce su quest'ultimo dato.

4) Un saldo attivo del piacere sul dolore rende buone le conseguenze che si stanno valutando e, quindi, giustifica atti, regole sociali, etc. che hanno condotto a tali conseguenze. L'utilitarismo, nella sua prima versione, è anche *massimizzante*, in quanto un saldo attivo maggiore rende migliori le conseguenze prese in considerazione rispetto a dove si presenti

⁶ Per Bentham, la principale differenza tra il suo utilitarismo e quello di Hume è che quest'ultimo avrebbe adottato una versione puramente descrittiva del principio d'utilità. Tuttavia, è molto dubbio che Hume non abbia avuto anche intenti prescrittivi. Cfr. PELLEGRINO 2010, pp. 145-146 e 150-152.

un saldo attivo minore (e, ovviamente, rispetto a quando invece il dolore superi il piacere).

Questa forma di consequenzialismo è stata successivamente rielaborata in vari modi, com'è noto; passando attraverso il tentativo di John Stuart Mill d'inserire elementi *qualitativi* di differenziazione tra i piaceri, e quello di affiancare altri beni ultimi al piacere (come in George Edward Moore, che attribuisce a beni come bellezza e conoscenza un valore intrinseco, uguale o superiore a quello del piacere), l'utilitarismo nel corso del XX secolo è diventato un consequenzialismo delle preferenze. Quest'ultima forma prescrive la massima soddisfazione possibile delle preferenze degli individui.

Quanto appena detto sull'utilitarismo è arcinoto e non ci si dilungherà a esporre le ragioni delle evoluzioni di questa teoria etica, né le sue alterne fortune tra i filosofi morali e politici⁷. È certo, comunque, che su di essa grava da sempre l'accusa di non poter rendere conto dei diritti morali individuali o, comunque, di non poter coerentemente prescrivere il loro rispetto. Il fondamento principale di quest'accusa è stato cercato nella concezione del bene dell'utilitarismo. Se il valore è concepito come una quantità da massimizzare, allora sarà lecito infrangere i diritti delle persone ogni volta che ciò prometta di produrre, nel complesso, una quantità di valore maggiore (sia esso concepito in termini di piacere, di soddisfazione delle preferenze o di altro ancora). Sarà anche lecito, si afferma, danneggiare gravemente qualcuno per produrre una quantità di valore maggiore in altre persone (aumentando il piacere di queste ultime, soddisfacendo le loro preferenze, etc.).

La ragione ultima di queste obiezioni è da ricercarsi proprio nel fatto che l'utilitarismo fa derivare la giustificazione morale da un *unico* valore-scopo; non c'è spazio per una pluralità di beni ultimi, desiderati o posseduti da persone diverse e tra loro incommensurabili. I molteplici diritti di individui diversi non possono, quindi, essere considerati importanti in sé e per sé, ma saranno sempre subordinati alla massimizzazione dell'unico valore ultimo. Essi potranno al massimo ricevere un'importanza strumentale. L'utilitarismo appare, quindi, come una forma molto ristretta e meno accogliente di consequenzialismo, perché non ammette che si possano dare più fini ultimi da perseguire, molteplici valori da realizzare, che includerebbero anche i diritti morali.

Anche la considerazione del valore ultimo in termini aggregativi e massimizzanti costituisce un problema per quanto concerne la compatibilità dell'utilitarismo con i diritti. Questa teoria etica, si dice, non prende sul

⁷ Si rimanda a SCARRE 1996 per un'esposizione soddisfacente di tali temi.

serio la separatezza delle persone: ogni individuo è un mondo a sé e i suoi valori – persino se concepiti in termini di piacere o di preferenze – non possono essere scambiati con quelli di altri individui, sono incommensurabili rispetto a essi. I diritti costituirebbero delle barriere morali (inviolabili?) che difenderebbero gli individui da confronti interpersonali di valore.

La forza di queste critiche risiede soprattutto nell'appoggiarsi alle cosiddette "intuizioni morali" più diffuse. Gli esiti dell'utilitarismo sarebbero controintuitivi perché, per esempio, potrebbero includere la giustificazione della schiavitù, qualora (per esempio) il dolore o la frustrazione delle preferenze degli schiavi fosse superato dal piacere o dalla soddisfazione delle preferenze di altri, come i loro padroni⁸. Un sistema di diritti morali, si sostiene, potrebbe invece rendere conto delle suddette intuizioni.

3. *L'utilitarismo è il diavolo?*

L'utilitarismo dev'essere, dunque, un sistema etico folle e terribile, in grado di giustificare qualsiasi barbarie e atrocità in cambio di un saldo attivo di piacere o di soddisfazione delle preferenze, per quanto piccolo. Sembra assurdo che possa mai essere stato abbracciato da qualcuno ed è destinato quanto prima a un perenne oblio⁹. Gli utilitaristi, se coerenti, sono gente capace di spingere una persona grassa sotto un carrello ferroviario, se questo permettesse di salvare la vita di cinque persone che sarebbero altrimenti investite dallo stesso carrello¹⁰. Del resto questa, si dice, non è che una dimostrazione del loro disprezzo per i diritti delle persone: nel caso in oggetto, del diritto alla vita.

Eppure, se anche l'utilitarismo è il diavolo, esso ha comunque *diritto* a un avvocato e, in verità, ne ha trovati più di uno a partire dalle sue origini. I suoi accusatori, del resto, ancora debbono produrre una prova della magia nera con cui si possano ottenere saldi attivi di piacere o di soddisfazione complessiva per mezzo di barbarie e di atrocità.

⁸ Cfr. RAWLS 1971, pp. 158-159 e 167.

⁹ Come da noto giudizio di Bernard Williams (cfr. WILLIAMS 1973, p. 150).

¹⁰ È celebre questa modifica di un esempio originariamente concepito da Philippa Foot, operata in THOMSON 1990, pp. 109 ss. Ovviamente, la questione se sia lecito sacrificare una vita per salvarne cinque trascende l'utilitarismo e pone problemi anche per altre posizioni etiche. Il problema dell'utilitarismo sarebbe quello di giustificare un intervento attivo, consistente nello spingere qualcuno sotto un carrello, commettendo così un omicidio.

In questa sede si lasceranno da parte alcune difficoltà di questa teoria etica, come quelle riguardanti la plausibilità di confronti interpersonali *cardinali* (e non meramente ordinali) di valore e di tentativi di misurazione, per quanto approssimativa, di tale valore¹¹. Lo scopo di questo libro può essere visto come una difesa dell'utilitarismo da un'accusa precisa: quella di non saper rendere conto adeguatamente dell'importanza dei diritti nel linguaggio della morale e in quello giuridico. La difesa, poi, si trasformerà in una contro-accusa: non ci si limiterà a insinuare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, ma si suggerirà che teorie etiche alternative all'utilitarismo incorrono in problemi anche maggiori riguardanti il ruolo dei diritti. Sotto accusa saranno messe le cosiddette teorie "fondate su diritti".

Occorre riconoscere, senz'altro, che l'uso del linguaggio dei diritti è legato a una certa antropologia individualistica¹², che attribuisce ai singoli un ruolo centrale e che, quindi, si presta poco a considerare questi come portatori di un valore che può essere aggregato e massimizzato a livello interpersonale. Bisogna quindi tenere conto dell'influenza storica di questa visione e non si possono forzare i diritti a ruoli che non sembrano competere loro. Una prospettiva utilitarista sarà capace di accogliere il linguaggio dei diritti se saprà rendere conto del rispetto delle persone in termini di tutela delle loro aspettative e della loro capacità di reclamare o *pretendere* qualcosa per se stesse. Sarà necessario, quindi, che questi e altri beni o valori, che gli individui apprezzano e ai quali non sono disposti a rinunciare, siano traducibili nei termini dell'unico valore-scopo da massimizzare, e che si mostri che *di fatto* il rispetto dei diritti individuali contribuisca ai fini di tale valore.

¹¹ Cfr. per es. GRIFFIN 1988; anche DWORKIN R. 1981. Persino Bentham espresse dubbi sulla possibilità di tali confronti, pur considerandoli come un «postulato» necessario di ogni argomentazione politica: cfr. HALÉVY 1934, p. 495; FAGIANI 1999, p. 107 n. In un noto saggio, Lionel Robbins evidenziò le ragioni per dubitare della possibilità di misurazioni cardinali delle utilità di ogni individuo e, inoltre, sostenne l'impossibilità logica di trovare un'unità di misura comune cui riportare le valutazioni dei diversi soggetti: cfr. ROBBINS 1953, partic. pp. 167-192. Sull'incompatibilità tra la cardinalizzazione delle utilità e la nozione di "ottimo paretiano" – a partire da K.J. Arrow – cfr. FAGIANI 1999, pp. 107-113. Difende l'aggregazione interpersonale di valore, criticando il principio paretiano, BROOME 1991, pp. 151-163. Sostengono che alcuni valori siano tra loro non solo incommensurabili, ma anche incomparabili, GRIFFIN 1997 e CHANG 1997; *contra* REGAN 1997.

¹² Cfr. per es. GRECO 2007; anche ID. 2012, pp. 37-52, dove si spiega che l'affermazione dei diritti individuali ha costituito sia la forza motrice, sia la consacrazione di una nuova immagine (hobbesiana e non più aristotelica) dell'individuo, scisso dai legami sociali tradizionali.

4. *Diritti morali e diritti giuridici*

Un'analisi del concetto di diritto soggettivo e dei suoi usi nel linguaggio è indispensabile per mostrare come esso possa trovare spazio in una prospettiva etica utilitarista. Tuttavia, il termine "diritto soggettivo" compare tanto nel linguaggio della morale quanto in quello politico e in quello giuridico. Spesso, nel discorso ordinario è difficile capire quando il parlante intende riferirsi a un diritto morale o giuridico e se differenzi coscientemente un uso dall'altro. La confusione tra diritti morali e diritti giuridici è anche facilitata dal fatto che a volte i diritti di cui si parla svolgono un ruolo importante sia nel linguaggio morale sia in quello giuridico: è il caso dei cosiddetti "diritti umani", come quelli menzionati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata nel 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sebbene la Dichiarazione sia un documento giuridico, i diritti umani sono diritti morali nella misura in cui sono dichiarati come indipendenti da qualsiasi ordinamento giuridico positivo (ciò che costituisce un aspetto della loro universalità). Ovviamente, però, nella misura in cui ai documenti in cui si dichiarano tali diritti sia riconosciuta azione e tutela giurisdizionale essi diventano a pieno titolo diritti giuridici: è il caso di quelli menzionati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, tutelati dalla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo.

Distinguere i diritti morali dai diritti giuridici è necessario perché le differenze degli usi nei due tipi di discorso sono tali da spingere a sospettare che si utilizzi il termine "diritto soggettivo" per riferirsi a concetti diversi¹³. Eppure, difficilmente si potrebbe sostenere che gli uni non abbiano nulla a che fare con gli altri. In particolare, a volte si parla di diritti nel linguaggio giuridico attribuendo a essi un carattere fortemente connotato eticamente e coinvolgendo scelte di valore, opzioni etiche. Ciò avviene, chiaramente, solo in alcuni casi. Del resto, l'uso del termine "diritto soggettivo" nel diritto costituzionale (nelle disposizioni della Carta Costituzionale e nelle pronunce della Consulta) appare generalmente molto diverso dall'uso dello stesso termine in altri ambiti, come, per esempio, quando si parla dei diritti dell'usufruttuario nel Codice Civile italiano.

Laddove si dà questo cortocircuito tra linguaggio della morale e del diritto, si ripresentano i dubbi riguardo alla capacità di una prospettiva etica utilitarista di giustificare l'uso dei diritti, persino nel linguaggio giuridico.

¹³ Si esprimono dubbi relativamente alla possibilità di rinvenire un concetto unitario di diritto, caratterizzato da un nocciolo di significato comune a tutti gli usi di "diritto", in COMAN-
DUCCI 1987, pp. 102-103.

Si potrebbe pensare che l'utilitarismo, perciò, prescriva forti (e indebite) restrizioni anche all'uso dei diritti giuridici. Se così fosse, sarebbe una teoria etica tanto più implausibile, perché prescriverebbe l'abbandono di usi consolidati e di forme di ragionamento ampiamente diffuse nella vita di quasi tutti gli ordinamenti giuridici contemporanei.

Invece – e questo è uno degli scopi principali di questo libro – è possibile non soltanto difendere l'utilitarismo dall'accusa di non trovare posto per quei diritti giuridici che sono usati come se fossero diritti morali, ma si può anche mostrare che esso può costituire una prospettiva molto interessante e promettente nella quale guardare a tali diritti. Inoltre, proprio considerare questi ultimi in una prospettiva utilitarista può permettere di affrontare meglio questioni come quella riguardante la loro *funzione specifica*. È, questo, il campo su cui si sono confrontate le teorie della volontà e quelle dell'interesse: i diritti servono a tutelare la nostra libera scelta, oppure a promuovere in qualche senso i nostri interessi?

5. *Articolazione dell'opera*

Come si è detto, diritti morali e diritti giuridici appaiono richiedere analisi differenziate. Proprio il loro esame separato aiuterà a comprendere le differenze e le somiglianze tra le funzioni svolte dal termine “diritto soggettivo” nei due diversi tipi di discorso. In particolare, come si cercherà di mostrare, i diritti giuridici sono concepiti in alcuni casi come diritti-ra-gioni, ossia come fondamento giustificativo di norme, e ciò li rende simili ai diritti morali; in altri casi, invece, essi sono concepiti come prodotti di norme o, comunque, in un rapporto di equivalenza logica con altri concetti, come quello di dovere od obbligo.

La prima parte dell'opera, dunque – composta dai capitoli primo e secondo – avrà per oggetto i diritti morali. Nel primo capitolo si cercherà di accostarsi con prudenza al concetto di diritto morale, che è stato oggetto di concezioni anche molto distanti tra loro. È il caso di sottolineare che, a differenza di una buona parte delle analisi teoriche contemporanee, non si procederà affatto a cercare di adattare le ridefinizioni di Wesley N. Hohfeld, concepite per l'analisi dei diritti giuridici, a quella dei diritti morali. Chi scrive concorda col giudizio per cui «[...] lo schema hohfeldiano (e quelli da esso derivati) delle posizioni correlative è del tutto inidoneo ad essere esportato fuori dell'area giuridica»¹⁴. Certo, eliminare del tutto

¹⁴ COMANDUCCI 1987, p. 107. *Contra* KRAMER 1998, pp. 8-9 (pur con alcune cautele).

l'influenza della terminologia hohfeldiana dallo studio dei diritti morali sarebbe impresa ardua e forse anche inutile o dannosa; tuttavia, nel corso di quest'opera si eviterà di assumere l'apparato concettuale di Hohfeld come punto di partenza, forzandolo all'analisi del linguaggio morale, ma se ne riserverà invece l'impiego per lo studio del linguaggio giuridico. Si esaminerà la distinzione tra teorie etiche fondate su doveri, fondate su diritti e fondate su scopi: l'utilitarismo, come le altre forme di consequenzialismo, appartiene a quest'ultimo gruppo. Si cercherà di mostrare che, nonostante esse assumano in alcuni casi delle sfumature *deontologiche*, le teorie fondate su diritti adottano forme di ragionamento morale *teleologico*, affini a quelle di tutte le versioni di consequenzialismo. Si distingueranno due concetti di diritto morale: il primo è equivalente a un'assenza di obblighi o doveri contrari, laddove il secondo implica in varie forme un rapporto con obblighi o doveri altrui, considerati *relazionali* ossia "dovuti a" il titolare di diritto. Questa direzionalità sarà spiegata in termini di attività del pretendere: il titolare di un diritto morale è autorizzato o giustificato nel pretendere un'azione altrui come doverosa.

Nel secondo capitolo si partirà dall'assunto per cui un'etica può dirsi "fondata su diritti" se alcune affermazioni sui diritti conferiscono a essa il suo senso complessivo. Tali affermazioni, in genere, collegano i diritti a valori come l'eguaglianza, la giustizia o l'autonomia delle persone. A partire dall'accusa rivolta all'utilitarismo di non rispettare la separatezza degli individui, si cercherà di mostrare che tale accusa, a seconda di come la s'intenda, è infondata oppure non indica comunque una vera e propria debolezza della teoria etica in questione. Inoltre, l'accusa potrebbe essere ribaltata contro le etiche fondate su diritti, affermando che esse prendono invece *troppo* sul serio la separatezza delle persone, individualizzando i beni o valori ultimi da perseguire e finendo per non poter giustificare quei beni collettivi che sono necessari anche al perseguimento di valori come l'autonomia. Le etiche fondate su diritti possono superare tali difficoltà solo se si piegano ad ammettere la sacrificabilità dei diritti individuali a interessi collettivi (esito, questo, indesiderato) oppure se affiancano a diritti inviolabili anche altri beni ultimi, collettivi e soggetti a massimizzazione utilitarista. Questa seconda via d'uscita, si sosterrà, è plausibile solo se i diritti sono sottratti a conflitti con gli altri beni e considerati come espressione di un meta-valore, escluso da contrasti con valori sostanziali: la giustizia procedurale. Si esporrà, tuttavia, anche la difficoltà di considerare tale giustizia come realmente sottratta a ogni possibile conflitto con gli altri valori, per cui permangono le debolezze delle etiche fondate su diritti. Vale allora la pena di considerare la possibilità di una prospettiva

utilitarista sui diritti morali. Tenendo ferma la distinzione tra utilitarismo come teoria della giustificazione morale e come strategia decisionale, si affermerà che il rispetto dei diritti individuali nella deliberazione pubblica e privata trova agevolmente spazio nell'utilitarismo. Inoltre – e in maniera strettamente correlata all'ultimo punto – anche una teoria monista del bene come quella utilitarista può incorporare i valori tradizionalmente tutelati dai diritti, traducendoli (per esempio) in termini di piacere o di soddisfazione delle preferenze. Questi valori includono la dignità, l'autonomia, il rispetto delle persone.

La seconda parte dell'opera, composta dai capitoli terzo e quarto, s'incenterà invece sul concetto di diritto soggettivo giuridico. Nel capitolo terzo si partirà dal fondare una plausibile distinzione tra diritti giuridici e diritti morali sul fatto che i primi, a differenza dei secondi, sono inseriti in un sistema normativo istituzionale; si sosterrà, inoltre, che il carattere amministrato del linguaggio giuridico rende più agevoli i tentativi di analisi semiotica del termine "diritto soggettivo", condotta sui piani sintattico, semantico e pragmatico. Esponendo alcune celebri analisi come quella di Hohfeld, quella di Bentham e quella di Kelsen, si differenzierà il concetto di diritto soggettivo giuridico da questi presupposto (che, in vari termini, assume anche relazioni logiche con il concetto di dovere giuridico) dal concetto che, invece, presuppongono quelli che considerano i diritti come fondamento giustificativo di doveri o di altre "posizioni giuridiche". Quest'ultimo concetto è quello dei diritti-ragioni, trattati come principi, ossia come norme che giustificano la produzione di altre norme. Corrispondono a questo concetto i cosiddetti diritti fondamentali, di rango costituzionale, che sono trattati dai giuristi e dai teorici come principi e come espressione di valori etici, svolgendo così una funzione analoga a quella dei diritti morali. Tali diritti, espressi da disposizioni ampiamente indeterminate, comportano da una prospettiva utilitarista dei costi in termini di certezza giuridica; tuttavia, come si cercherà di spiegare, tali costi sono ampiamente compensati da benefici legati alla rassicurazione delle aspettative individuali, determinata dall'inclusione dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali. Inoltre, essi rendono conto del pluralismo di fatto delle società odierne: per quanto monista e non pluralista, l'utilitarismo, se concepito come un metodo d'impostazione del dibattito etico, ampiamente comprensivo, può per la sua duttilità svolgere un ruolo positivo nel giungere a soluzioni pratiche concordate a partire da posizioni teoriche distanti tra loro.

Infine, nel quarto capitolo si renderà conto di due teorie alternative riguardanti la funzione specifica dei diritti giuridici: la teoria della volontà

(o della scelta) e quella dell'interesse (o del beneficio). Pur cogliendo entrambe aspetti importanti di come, generalmente, si parla di diritti, nessuna delle due è esente da carenze. Si argomenterà per la preferibilità della teoria dell'interesse e si proporrà una via d'uscita alle sue principali difficoltà. Occorrerà sciogliere il nesso di giustificazione tra l'interesse puramente individuale, protetto dal diritto soggettivo, e i doveri giuridici altrui connessi a quel diritto: nesso, questo, derivante dall'influenza di teorie etiche fondate su diritti. In un'ottica utilitarista, tale nesso può essere sciolto, in quanto la giustificazione ultima di diritti e doveri è da ricercarsi non in interessi puramente individuali (ossia d'individui singolarmente presi, titolari di diritti), ma nella considerazione aggregativa degli interessi di tutti i membri della comunità.